

**Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" - 27° aggiornamento del 25 maggio 2021.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni di vigilanza consolidate al fine di:

- a) allineare la rappresentazione segnaletica di alcune categorie di attività finanziarie (i conti correnti e i depositi a vista verso banche e banche centrali e i crediti *impaired* acquisiti e originati) a quanto già previsto per le segnalazioni armonizzate europee (FINREP);
- b) integrare gli schemi segnaletici con l'introduzione di alcune nuove voci volte a rafforzare gli strumenti di analisi sulla qualità del credito (ad esempio, nuove esposizioni creditizie oggetto di trasferimento tra i diversi stadi di rischio previsti dall'IFRS 9 ed esposizioni creditizie che non sono state oggetto di riclassificazione ad altro stadio);
- c) recepire, per effetto dei rinvii alle disposizioni relative alle attività deteriorate della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", gli aggiornamenti dei riferimenti normativi ivi operati al Regolamento (UE) 451/2021, che sostituisce il Regolamento (UE) 680/2014 in materia di segnalazioni degli enti a fini di vigilanza;
- d) aggiornare i riferimenti normativi alla disciplina europea inclusi negli schemi segnaletici armonizzati, riferendoli al menzionato Regolamento (UE) 451/2021 in sostituzione del Regolamento (UE) 680/2014.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica, a fronte della quale non sono state ricevute osservazioni. Pertanto, non è stato predisposto il resoconto della consultazione.

Le innovazioni decorrono dal 30 giugno 2021.

## DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

### Istruzioni di carattere generale

Per effetto dei rinvii previsti alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, si recepiscono nelle segnalazioni di vigilanza su base consolidata le modifiche, apportate nelle disposizioni della “qualità del credito”, riguardanti i nuovi riferimenti normativi relativi al Regolamento di esecuzione (UE) 451/2021 che disciplina il trattamento segnaletico delle esposizioni creditizie deteriorate. Vengono inoltre aggiornati, ove richiamati nelle istruzioni di carattere generale, i riferimenti normativi al medesimo Regolamento di esecuzione (paragrafi 1.1 e 1.5).

### Schemi segnaletici

Nella Sezione relativa alle informazioni armonizzate vengono aggiornati i riferimenti normativi che rimandano al Regolamento di esecuzione (UE) 451/2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con riferimento agli schemi segnaletici non armonizzati viene:

- modificato il dominio della variabile “portafoglio contabile” con l’introduzione di un ulteriore valore: “cassa e disponibilità liquide”, per le seguenti sottosezioni: II.1, Parte 2 (voci: 36198; 36200; 41059) e II.2, Parte 5 (voce 36338);
- modificato il dettaglio informativo relativo alle forme tecniche fornendo evidenza separata ai depositi a vista verso banche ed introducendo un dettaglio sui depositi a vista verso banche centrali per la voce 36332 “Finanziamenti ripartiti per forma tecnica” della sottosezione II.2, Parte 5;
- modificato il dominio della variabile “stadi di rischio di credito” con l’introduzione di un’ulteriore variabile: “*impaired* acquisite o originate” per le seguenti sottosezioni: II.1, Parte 2 (Voci: 36196; 36198; 36200) e II.2, Parte 3 (voci: 40610 e 40612);
- eliminata la forma tecnica dei depositi a vista dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato per la voce 40610 della sottosezione II.2, Parte 3;
- precisato che nelle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive verso banche sono incluse, tra l’altro, le esposizioni a vista verso banche e banche centrali, classificate in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide” (sottosezione II.2, Parte 3, voci: 36488; 36236; 36483);
- eliminate le voci relative alle attività finanziarie *impaired* acquisite e originate nella sottosezione II.2, Parte 3 (voci: 40692; 40694; 40696; 40698; 41098; 41099);
- introdotte nuove richieste informative sui dati di flusso relativi agli ingressi da attività finanziarie acquisite o originate oggetto di trasferimento tra stadi di rischio di credito e alle attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate non trasferite ad altro stadio di rischio di credito (sottosezione II.1, Parte 2; voci: 41054; 41055; 41058).